

Accordi regionali per CIG in deroga.

Umbria.

Accordo quadro per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, 23 marzo 2020.

campo di applicazione

Possono accedere alla **CIG in deroga** i **datori di lavoro del settore privato**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e con esclusione dei datori di lavoro domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (di cui al D.lgs 148/2015 e s.m.i. così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del DL18/2020) relativamente alle **unità locali/operative aventi sede in Umbria** i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico COVID-19 e le misure di contenimento previste. Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 19, 20 e 21 del DL 18/2020 a meno che non abbiano accesso agli stessi in ragione delle specifiche normative che ne disciplinano l'operatività ovvero in ragione dell'esaurimento delle specifiche dotazioni finanziarie.

Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere ai sensi dell'articolo 20 del DL 18/2020 alle integrazioni salariali ordinarie di cui all'articolo 19 del DL 18/2020, possono richiedere la cassa integrazione in deroga.

destinatari

Accedono alla CIG in deroga i **lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale**, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che risultino **in forza alla data del 23 febbraio 2020 presso l'unità produttiva che fa richiesta di CIGD**.

Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga gli operai agricoli a tempo determinato destinatari del sostegno al reddito previsto all'art. 30 del DL 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo).

Possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al periodo richiesto o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente al termine della domanda, l'ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori somministrati, solo se non già coperti dal Fondo di solidarietà bilaterale, possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori ordinari e/o in deroga per i propri

dipendenti. I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti dalla media delle 9 settimane precedenti il periodo richiesto dalla comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata.

condizioni

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro, il contributo addizionale e la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

durata

Il periodo di CIGD che può essere richiesto è pari la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque **non superiore a 9 settimane** (63 giornate) non antecedenti la data del 23 febbraio 2020 e non successivi al 30 giugno 2020.

informative e accordi sindacali

Per i **datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti** (a prescindere dal numero di occupati nell'unità locale richiedente) l'accesso alla CIGD è previo accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni dall'invio non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali.